

---

# Chiedilo ad ANCI

## Incontro sul Personale di Comuni e Città metropolitane

---

27 giugno 2023

Francesco Galgani

Esperto ANCI in materia di personale degli Enti locali



---

## Argomenti trattati:

- Uffici di supporto agli organi di direzione politica di Regioni ed Enti Locali.
  - Deroghe ai limiti di spesa per il Segretario comunale.
  - Utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali nei Comuni fino a 15.000 abitanti.
  - Nuove disposizioni in materia di Vicesegretari comunali.
- 



# Uffici di supporto agli organi di direzione politica di Regioni ed Enti Locali

- La costituzione degli uffici di diretta collaborazione agli organi di governo (c.d. «uffici di *staff*») di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, deve essere prevista dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- Sono chiamati a svolgere esclusivamente funzioni di supporto ad attività di indirizzo e di controllo.
- Gli incarichi hanno carattere fiduciario. Tuttavia, secondo consolidato orientamento della Corte di Conti, la selezione non può prescindere dalla valutazione delle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

# Uffici di supporto agli organi di direzione politica di Regioni ed Enti Locali

- Ai dipendenti assunti a tempo determinato adibiti agli uffici di *staff*, per i quali il contratto non può avere durata superiore al mandato elettivo del Capo dell'amministrazione (art. 18-ter decreto-legge n. 162/2019), si applica il CCNL del personale del comparto Funzioni locali.
- Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 11/2017: in relazione a quanto stabilito dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010, per gli incarichi in parola conferiti ai titolari di cariche elettive doveva applicarsi il principio di gratuità, anche nel caso in cui l'assunzione della carica elettiva fosse intervenuta successivamente al conferimento dell'incarico.
- **L'art. 3, comma 1-bis, inserito in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 44/2023, introduce adesso nell'art. 5 del decreto-legge n. 78/2010 il comma 5-bis, che esclude per Regioni ed Enti Locali il carattere di gratuità degli incarichi di cui sopra, fatta eccezione per il caso in cui gli stessi siano conferiti dallo stesso ente presso il quale il soggetto incaricato esercita la carica elettiva.**

# Deroghe ai limiti di spesa per il Segretario comunale

- La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con propria deliberazione n. 154/2022, ha puntualizzato che la spesa per il Segretario comunale deve in ogni caso essere computata ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006, e s.m.i..
- Anche per i Comuni che in precedenza ne erano sprovvisti, difatti, il maggior costo del servizio di Segretario comunale non rientra tra le espresse deroghe al vincolo di spesa in parola, quale ad esempio quella contemplata dall'art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020.
- L'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 44/2023, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 74/2023, stando alla lettura fornita dal Ministero per la Pubblica Amministrazione stabilisce in proposito un'eccezione per i Comuni che, al 23 aprile 2023 (data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 44/2023), erano sprovvisti di Segretario comunale.

# Deroghe ai limiti di spesa per il Segretario comunale

- Per i Comuni anzidetti, difatti, la spesa per il Segretario comunale non rileverà e non dovrà pertanto essere computata:
  - agli effetti del rispetto del limite di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006, e s.m.i.;
  - ai fini del rispetto del limite di spesa riguardante il salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i..

# Utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali nei Comuni fino a 15.000 abitanti

- L'art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge n. 44/2023, modifica l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, estendendo adesso ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (in precedenza il limite era fissato a 5.000) la possibilità di servirsi di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, subordinatamente all'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.
- Il cosiddetto «scavalco di eccedenza» consente all'ente di destinazione di utilizzare fino a 12 ore settimanali complessive – ulteriori rispetto al debito orario di 36 ore settimanali - il dipendente di un'altra amministrazione locale, sulla base di un rapporto di lavoro distinto ed autonomo rispetto a quello instaurato dallo stesso dipendente con l'amministrazione di provenienza.
- In linea con l'orientamento a suo tempo espresso nella circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 2 del 26 maggio 2014, l'art. 23, comma 7, del CCNL 16 novembre 2022 prevede esplicitamente che al personale utilizzato ricorrendo all'attivazione dell'istituto in specie possano essere conferiti incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), in deroga pertanto alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2-bis, del CCNL 14 settembre 2000.

# Utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali nei Comuni fino a 15.000 abitanti

- Come sopra accennato, nella presente fattispecie il dipendente interessato è titolare di due distinti rapporti di lavoro, diversamente a quanto accade nel caso di utilizzazione a tempo parziale di personale assegnato da altri enti del comparto Funzioni locali, nell'ambito del cosiddetto «scavalco condiviso».
- Con l'orientamento applicativo CFL156, l'ARAN ha avuto modo di puntualizzare che per il lavoratore assunto a norma delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, al quale sia conferito un incarico di Elevata Qualificazione e che già risulti titolare di un incarico di EQ nell'Ente originario, l'ammontare complessivo percepito a titolo di retribuzione di posizione in ragione dei due incarichi può superare il limite massimo stabilito dal CCNL (adesso €. 18.000,00, ex art. 17, comma 2, del CCNL 16 novembre 2022).

# Nuove disposizioni in materia di Vicesegretari comunali

- L'art. 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 162/2019, e s.m.i., prevede che nel caso di pubblicizzazione della sede di segreteria andata deserta, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano richiedere alla sede della Sezione regionale dell'Albo (Prefettura – Ufficio territoriale del Governo) che le funzioni di Segretario comunale – laddove non risulti possibile assegnare un Segretario reggente, anche a scavalco – vengano svolte da un Vicesegretario, in possesso dei seguenti requisiti:
  - deve trattarsi di un funzionario assunto a tempo indeterminato da un Ente Locale, con un'esperienza di almeno due anni;
  - deve essere in possesso di uno dei diplomi di laurea che consente l'accesso alla carriera di Segretario comunale (giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche).
- In caso di autorizzazione, il Comune deve procedere con una nuova pubblicizzazione della sede di segreteria entro 90 giorni, ed il Vicesegretario è obbligato a frequentare un corso da remoto della durata di 20 ore, su materie afferenti alle competenze e alle funzioni del Segretario comunale e provinciale.

# Nuove disposizioni in materia di Vicesegretari comunali

- L'art. 3, comma 6-quater, del decreto-legge n. 44/2023, e s.m.i., estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo in cui, nei piccoli Comuni, le funzioni di Segretario comunale possono essere svolte da un Vicesegretario in possesso dei requisiti di cui sopra.
- L'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di ciascun Comune può prevedere un Vicesegretario, per coadiuvare il Segretario comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- Nel caso di vacanza della sede, l'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997, prevede che la funzione vicaria del Vicesegretario comunale nominato a norma delle disposizioni recate dal Regolamento di organizzazione, possa avere una durata massima di 120 giorni. Successivamente a detto periodo, affinché il Vicesegretario possa continuare a svolgere la propria attività, è necessario che il Comune segua l'iter procedimentale sopra descritto.